

N. R.G. 7482/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
dott.ssa Rosaria Savastano - presidente -
dott.ssa Annamaria Casadonte - giudice relatore -
dott.ssa Luisa Poppi - giudice -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7482/2010 promossa da:

M. K. con il patrocinio dell'avv. [redacted]
dell'avv. , elettivamente domiciliato in [redacted]
presso il difensore avv. [redacted]

ricorrente -

contro

S. S. con il patrocinio dell'avv. [redacted]
dell'avv. , elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore
avv. [redacted]

- convenuto -

PM sede

intervvenuto -

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Il presente processo trae origine dal ricorso per separazione giudiziale proposto dalla sig.ra K. M., ammessa al gratuito patrocinio, nei confronti del marito S. S. Esponeva che le parti avevano contratto matrimonio in India il 19.1.2004 (regolarmente registrato nell'Hindu Marriage Registrar, cfr. doc. n.2 in fascicolo ricorrente) e che dal matrimonio erano nati i figli P. il 18.10.2005 e J. in data 14.5.2007, entrambi nati in Italia dopo il trasferimento dall'India.

2. Allegava la ricorrente che il matrimonio non era stato felice a causa della condotta violenta del marito, che era solito abusare di sostanze alcoliche e che la percuoteva, provocandole lesioni e uno stato di profonda ansia e prostrazione.

3. Aggiungeva che a causa di ciò si era rivolta al Servizio sociale territorialmente competente e che era intervenuto anche il Tribunale per i Minorenni il quale aveva disposto in via provvisoria l'affidamento ai Servizi Sociali dei figli con decreto provvisorio del 28.5.2009, con collocazione presso la madre e regolamentazione degli incontri con il padre.

4. In ragione di ciò chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito; chiedeva inoltre l'affidamento esclusivo dei figli, con facoltà del padre di incontrarli secondo il calendario fissato dal Servizio sociale nonché l'assegnazione della casa familiare.

5. Dal punto di vista economico e tenuto conto della diversa situazione lavorativa dei coniugi, la ricorrente priva di lavoro e quindi di reddito mentre il convenuto lavorava con un reddito di euro 1500,00 mensili circa - la ricorrente chiedeva la determinazione di un contributo di mantenimento a favore suo e dei figli, oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie.

6. Chiedeva, infine, la condanna del convenuto al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale nella misura di euro 30.000,00.

7. A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale si costituiva il convenuto che eccepiva preliminarmente la circostanza che il matrimonio era stato celebrato in India fra cittadini indiani secondo l'Hindu Marriage Act del 18.5.1955 sicché in applicazione dell'articolo 31 della legge 218/1995 che prevede le disposizioni del diritto internazionale privato, la separazione andava regolata secondo il criterio prioritario della legge nazionale comune ai coniugi. Chiedeva pertanto che in conformità all'articolo 14 della legge 218 il tribunale provvedesse ad acquisire informazioni presso il Ministero della giustizia oppure alla nomina di un esperto tecnico ai fini della traduzione dell'atto normativo ed alla individuazione delle norme specificamente applicabili al caso di specie.

8. Nel merito contestava la ricostruzione della crisi familiare come fornita dalla ricorrente e, per il caso in cui si ritenesse applicabile la legge italiana, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle figlie con la determinazione del contributo di mantenimento a favore delle stesse e la regolamentazione del diritto di visita, opponendosi, al contempo, alla domanda di assegnazione della casa nonché a quella di mantenimento personale formulata dalla ricorrente, così come a quella di risarcimento del danno.

9. All'esito dell'udienza presidenziale ed acquisite le relazioni presso il Tribunale per i minorenni di Bologna venivano emessi i provvedimenti provvisori relativi all'affidamento delle figlie minori,

Alardat

all'obbligo di contribuzione a favore del padre nella misura di euro 200 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.

10. Rimesse le parti avanti al giudice istruttore, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle periodiche relazioni da parte del Servizio sociale, nonché attraverso la ulteriore documentazione versata in atti dalle parti e l'assunzione dei testi , assistente sociale, conoscente della ricorrente, F , dante causa del convenuto rispetto alla casa familiare.

11. Al termine le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con la assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le repliche. E' intervenuto anche il pm che tuttavia non ha concluso.

12. Premesso che sussiste la giurisdizione italiana sulle domande introdotte nel presente giudizio di separazione in forza dell'articolo 3 paragrafo 1 lett.a) A del regolamento CE numero 2201/2003, occorre delibare l'eccezione preliminare in ordine alla legge applicabile.

13. Non pare superabile al collegio l'ostacolo normativo letterale rappresentato dall'articolo 18 del regolamento CE n.1259/2010 ed entrato in vigore il 21 giugno 2012 che dispone l'applicazione delle previsioni di cui al presente regolamento ai procedimenti avviati successivamente alla sua entrata in vigore.

14. Vale la pena di ricordare che il principale portato normativo del regolamento in questione è l'aver legiferato a livello di Unione Europea (cooperazione rafforzata autorizzata dal Consiglio dell'Unione Europea) e con efficacia universale (cfr. articolo 4) in materia di legge applicabile ai giudizi di divorzio e di separazione personale che comportino conflitti di leggi, consentendo all'autonomia delle parti di individuare (mediante un accordo scritto) la legge applicabile - rendendo così prevedibile la disciplina applicabile ed evitando incertezze ovvero il fenomeno del c.d. *forum shopping*. Ciò ha determinato il superamento della previsione dell'articolo 31 della legge 218/1995 che è stata abrogata. Il regolamento prevede, altresì, una disciplina specifica per il caso di mancata scelta della legge applicabile e individua, in via principale ma non esclusiva, quale criterio di riferimento il luogo della residenza abituale dei coniugi (cfr. art.8 regolamento 1259/2010).

15. Tuttavia poiché il presente giudizio è stato introdotto in epoca anteriore all'entrata in vigore del suddetto regolamento, si reputano ancora sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 31 l.n. 218/1995 con conseguente necessità di utilizzare, ai fini dell'individuazione della legge applicabile, il criterio della legge nazionale comune ai coniugi. In altre parole occorre applicare la legge indiana che però, prevedendo una disciplina su base personale a seconda della religione, deve identificarsi in questo caso, in applicazione della previsione di quell'articolo 18 della legge 218/1995, nell'Hindu Marriage Act del 18.5.1955 (cfr., nello stesso senso, Trib. Belluno 6.3.2009).

Chiodati

16. Ciò posto, ritiene il collegio che la fattispecie concretamente accertata all'esito dell'istruttoria debba essere ricondotta alla previsione normativa del "trattamento" cruelty" ovvero brutale di cui al combinato disposto della *section 10 e 13 subsection 1* che prevede la possibilità di chiedere la separazione o il divorzio, sia da parte del marito che da parte della moglie, nel caso in cui l'altro coniuge (ia) *has, after the solemnization of the marriage, treated the petitioner with cruelty.*

17. Ebbene le testimonianze assunte e la certificazione medica allegata hanno confermato il comportamento ripetutamente violento e aggressivo cui la ricorrente è stata sottoposta da parte del marito tanto da costringerla ad accedere al pronto soccorso per le necessarie cure, e da determinarne il coinvolgimento del servizio sociale che ha riscontrato e segnalato il grave stato di prostrazione che esso ha determinato nella donna.

18. Può pertanto accogliersi la domanda di separazione dei coniugi non potendosi al contempo non rilevare come il comportamento del marito nel corso del procedimento sia stato contrassegnato da progressivo ed ora totale disinteresse verso la moglie e le figlie che neppure chiede più di incontrare, incurante delle loro condizioni di vita e delle difficoltà che debbono affrontare.

19. Con riguardo alle previsioni della legge Hindu Marriage Act relative all'affidamento dei figli, *custody*, ed al loro mantenimento (*section 26*) deve osservarsi come esse prevedano che nell'ambito della procedura il tribunale disponga in proposito tenuto anche conto dei desideri dei figli.

In conformità a tale previsione ed avuto riguardo al già sopra descritto comportamento omissivo del padre, si ritiene che sussistano tutti i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre con facoltà del padre di incontrarle secondo le previsioni del Servizio sociale che in questi anni ha sostenuto il percorso di integrazione sociale intrapreso dalla ricorrente e vigilato sulla situazione delle minori in conformità a quanto disposto dal le tribunale per i minorenni e fatto proprio da questo tribunale in applicazione delle previsioni relative alla competenza funzionale a provvedere durante la pendenza del giudizio di separazione ex art. 38 disp att. c.c. (in conformità al quale è stato trasmesso in corso di causa dal Tribunale per i Minorenni il fascicolo del ricorso ex art.333 c.c. introdotto dal P.M.).

20. Con riguardo al mantenimento delle minori si reputa congrua, in ragione dell'accertata capacità lavorativa del padre, determinare la somma mensile di euro 200 ciascuna, da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche scolastiche previamente documentate.

21. Con riguardo alla richiesta di contributo al mantenimento della ricorrente, si ritiene che anche in considerazione dell'impegno profuso ai fini del conseguimento di un titolo di studio di istruzione inferiore, dell'abitazione la guida e delle corsi di addestramento professionale dalla stessa eseguiti ma

Almodat

della attuale stato di disoccupazione (cfr. documentazione depositata il 21.5.2013), debba essere previsto un contributo di mantenimento a suo favore, così come previsto dalla legge applicata (*section 25, Permanent alimony and maintenance*) sino a che ella non avrà trovato un'occupazione lavorativa.

22. Al riguardo appare congrua la misura di euro 200 mensili da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat.

23. Atteso l'intervenuto abbandono della casa coniugale, nulla va disposto in merito ad essa.

24. Va rigettata la domanda di risarcimento danni come formulata da parte ricorrente non essendone stati neppure ~~legati~~ presupposti in relazione alla legge applicabile, all'esistenza ed alla quantificazione degli stessi.

25. Considerato, infine, l'esito del giudizio e in particolare la reciproca soccombenza in ordine alla questione relativa alla legge applicabile ed alle altre questioni esaminate, si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone in applicazione delle disposizioni di cui al Hindu Marriage Act del 1955 e successive modifiche:

- 1) dichiara la separazione giudiziale tra M. ~~_____~~ K. ~~_____~~ e S. ~~_____~~ S. ~~_____~~;
- 2) dispone l'affidamento esclusivo alla madre delle figlie minori P. ~~_____~~ e J. ~~_____~~ con facoltà del padre di incontrarle secondo le modalità stabilite dal servizio sociale territorialmente competente;
- 3) dispone che il padre versi alla madre per il mantenimento dei figli minori la somma di euro 200 ciascuna da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche scolastiche e ricreative previamente documentate;
- 4) dispone che il sig. S. ~~_____~~ S. ~~_____~~ versi alla sig. M. ~~_____~~ K. ~~_____~~ la somma mensile di euro 200,00 per il suo mantenimento sino a che non avrà trovato un'occupazione, importo da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat;
- 5) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

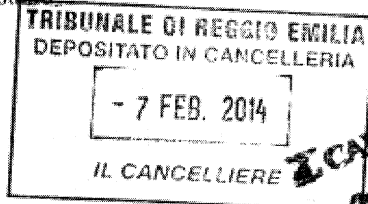
REGGIO EMILIA, così deciso nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2014.

Il Presidente del Collegio

Dott.ssa Rosaria Savastano

Il Giudice relatore

dott.ssa Annamaria Casadonte



Annunziata Casadonte

pagina 5 di 5